Lindizione del Giubileo Straordinario della Misericordia richiama l'attenzione sul tema fondamentale del rapporto tra giustizia emisericordia. L'accostamento dei due concetti provoca lo specialista e il lettore comune a riflettere sugli squilibri che affamnano oggi le realtà economiche e finanziarie, sulla risposta punitiva dello Stato ai reati, sulle condizioni delle carceri, sulle prospettive di rieducazione dei condannati: insomma, sull'efficierza della giustizia. Una riflessione scomoda, che nella sollecitazione di papa Francesco si fa annuncio-denuncia: dove siamo? dove stiamo andando? Gli autori dei saggi contenuti nel volume si sono cimentati nel compito, per nulla facile, di confrontarsi con gli interrogativi, le assonanze, le contraddizioni suscitate da rale accostamento, nel corso della storia e nei diversi ambiti della vita umana.

Contributi di Paolo Bizzeti, Silvio Riondato, Giovanni Maria Pavarin, Candido Fois, Marco Cian. Valentina Verduci è giudice penale presso il Tribunale ordinario di Rovigo. Ha esercitato per diversi anni la professione di avvocato a Padova, nella cui Università ha anche svolto attività di ricerca in diritto tributario; è autrice di saggi e note nella stessa materia.



Giustizia e Misericordia

Diritto, equilibrio e perdono sociale nell'anno del Giubileo

a cura di Valentina Verduci

clery

Thorce

Prima edizione: settembre 2016

© 2016 CLEUP SC

*Coop. Libraria Edurice Università di Padova?

via G. Belzoni 118/3 – Padova (t. +39 049 8753496)

www.cleup.ir

www.facebook.com/cleup

Tutti i diririi di traduzione, riproduzione e adattamento, rotale o parziale, con qualsiasi mezzo (comprese le copte fotostatiche e i microfilm) sono riservari.

gradi sulla situazione attuale del mondo, bloccata su vari fronti. È una intenzionalità "politica", cioè riguarda il vivere nella polit. Che Egli parli della situazione dei separati e divorziati dentro la comunità cristiana o del dialogo con i terroristi, il suo intento è di sbloccare situazioni che possono accentuare fratture irrimediabili e accrescere sfiducia e odio, che non faranno altro che alimentare ogni tipo di fondamentalismo, laico o religioso che sia.

o di coloro che si vectono negare un visto per stuggire al tappeto. In Occidente sembra che siamo molto preoccupati zie "legali" che non si fanno carico dei drammi dei ribelli quali sono state e saranno le conseguenze di certe giustialtri capitoli di questo libro - richiedono probabilmente finalità della pena e l'osservanza del diritto - argomenti di ritto. Forse la storia si svolge in modo più complesso che di definire, legiferare, giudicare secondo le norme del diterrorismo, agli stupri, alla schiavitù, ai bombardamenti a forse da questo punto di osservazione si comprende meglio sibilità di riscatto, finendo con l'aumentare la schiera di coinfatti noto, purtroppo, che anche dopo aver scontato una può portare il marchio del trasgressore per tutta la vita. È sua unicità e particolarità, quella in carne ed ossa: essa non fondo la complessità dell'umano e dunque la persona nella una ricognizione antropologica previa, che assuma fino in non questa logica, figlia di illuminismo e positivismo. La vivere un esistenza in ombra e umiliata. lunga pena, a molti non vieno usata né misericordia né posloro che facilmente ricadono nel crimine o sono costretti a Io da anni frequento il Medio Oriente e adesso ci vivo

Penso che papa Francesco intenda coaditivare quel progetto divino riassunto nelle parole della preghiera della progetto divino riassunto nelle parole della preghiera della veglia pasquale che la chiesa cattolica celebra ogni anno: «Compi o Dio l'opera predisposta nella tua misericordia: tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità».

Finalità della pena e Diritto Uno sguardo verso il punto di vista della Chiesa

Silvio Riosdato

giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono ricorda che «Davanti alla visione di una giustizia come mera re l'anno di miscricordia del Signore» (61,1-2)¹. Francesco ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamagoga. Lo chiamarono a leggere la Scrittura e commentaria. tornò a Nazaret e, come era solito fare, entrò nella Sinail Giubileo. Racconta l'evangelista che Gesù, un sabato, ridi Luca uno tra gli aspetti importanti per vivere con fede giustizia penale. Al riguardo Francesco trova nel Vangelo indizione, e mirano direttamente anche al cuore del diritto. 2015. Le ragioni della Misericordia spiccano nella Bolla di della Misericordia. L'Anno Santo si è aperto l'8 dicembre spalle delle persone, vanificando però la misericordia del questa sua visione così liberatrice e fonte di rinnovamento, il perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa di della misericordia che ricerca i peccatori per ottrire loro osservanza della legge, che giudica dividendo le persone in crato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poven il Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-Questi per essere fedeli alla legge ponevano solo pesi sulle Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai dottori della legge. lieto annuncio, a proclamare ai prigionicri la liberazione e ai Il passo era quello del profeta Isaia dove sta scritto: «Lo Papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario

³ Cit. G. Bellia, Pena e riconciliazione nel mundo biblico, in G. Flandaca, C. Visconti (a cura di), Panire Mediane Riconciliare, Torino, 2009, 73.

Padre. Il richiamo all'osservanza della legge non può ostacolare l'attenzione per le necessità che toccano la dignità delle persone».

Chiesa e diritto penale canonico

Emerge immediatamente qualche difficoltà di conciliazione tra la pena secolare, a contenuto afflittivo, quali che ne siano gli scopi, ma in particolare quello retributivo-ritorsivo, nonché la pretesa utilità sociale della pena, con l'essenza della Chiesa.

La stessa esistenza di un sistema penale potrebbe sembrare in contrasto con quell'atteggiamento cristiano di miscricordia e di comprensione, costantemente volto al perdono del prossimo, e comunque memore del «Chi è senza peccato scagli la prima pietra». Possiamo ricordare come un grande giunista del secolo scorso, Francesco Carnelutti, nell'ultima parte della sua vita, abbia consapevolmente teorizzato la «morte del diritto». La paradossale conclusione si coniuga col Suo pensiero ormai avviato verso una prospettiva mistica e moraleggiante: bisogna liberarsi del mondo del diritto e sostituirlo con la morale, la carità, l'amore².

Il primato della misericordia metterebbe in dubbio anzitutto il codice penale della Chiesa stessa, il codice penale canonico³, che non a caso ha applicazioni molto sporadiche. La Chiesa, tuttavia, come qualunque altra comunità, ha delle esigenze di regolamentazione istituzionale al proprio interno. Ma queste esigenze da sé non giustificano la

pena, tanto è vero che questa finisce per poggiare su di una giustificazione tramite lo scopo: tenderebbe a redimere il reo-peccatore e a porsi al servizio di un fine che è irrinunciabile per i fedeli, cioè la speranza di vita eterna.

specifica e diretta con l'ecclesiologia derivante dal Concilio limiti della punizione^{*}. mancata un'esplicita riflessione teorica sul significato e sui capitali o sulla pastorale lato sensu carceraria: ma a lungo e singoli vescovi e degli stessi pontefici contro le esecuzioni successivi documenti ufficiali della Chicsa. Preziose ed ilcondannino ogni forma di pena contrastante con la dignità umana, ancor più inquinano coloro che così si comportano li, sono certamente vergognose e mentre guastano la civiltà ciò che viola l'integrità della persona umana, come le mutistessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio (...) tutto per viverla degnamente [...] tutto ciò che è contro la vita stesso, tenendo conto della sua vita e dei mezzi necessari singoli debbano considerare il prossimo come un attro se «(...) il Concilio inculca rispetto verso l'uomo, così che i pastorale Gaudiam et spes contiene significative indicazioni della vita. A testimonianza di ciò, il n. 27 della Costituzione di pena fondata primariamente sul ristabilimento del valore re la prima pietra nella costruzione di un'idea di giustizia e emerge dal codice, viene intesa come frutto di una relazione della persona, su questo tema non è stato dato seguito nei (...)», Tuttavia, nonostante queste affermazioni conciliari incarcerazioni arbitrarie, (...) tutte queste cose, e altre simila dignità umana, come le condizioni di vita infraumana, le lazioni, le torture inflitte al corpo (...) tutto ciò che offende Vaticano II. Con il Concilio Vaticano II, la Chiesa vuole porluminanti indicazioni possono trarsi da molti interventi di La dimensione pastorale del diritto penale canonico, che

² F. CARNELUTTI, La Mores dei divite, in Aa.Vv., La crité del diretto, Padova, 1953, 180.

¹ Vedi, anche per cuanto al riguardo si dirà oltra, R. Borna, La norma penale nale nel diretto della Chiesa, Bologna, 2001; P. FANTILLI, Il diretto penale caronico: na potere coercitivo e caralà parrorale, in Stato Chiese e planale smo confermonale, in 3/2013, 1 sa ; ivi ult, indicazion:.

^{*} L. Eusebi. Crémanesimo e retribuzione penale, in L. Euseni la cura dil, La funcione della pena, il compnisto da Kant e de Hegel, Milano, 1985. 194. Vi inoltre In., La Chiesa e il problema della pena. Sulla risposta al ne-

sericordia non dovrebbe essere percepita come una sorta sa, ma ha tentato di assorbirla nella più ampia e protonda cosi ritorna come pena medicinale. occorra – ad appigliansi alla medicinalis severius. La pena pronta semplicemente a perdonare, ma attenta – quando ca, dinamica, fervida di opere, come carità impegnata: non vole e pietistico; invece, si imporrebbe un'accezione energi virtù cristiana della caritas non avrebbe un significato fiein sentimentalismo o in maliniesa compassione, poiché la di applicazione edulcorata della legge, che possa regredire La compenetrazione della giustizia con la caritas e la migiustizia retributiva, ma nella visione più alta della caritas dico di societus perfecta né nell'osigonza di realizzare una la Chiesa non ha, dunque, tondamento nel carattere giuri cornice della carità cristiana. Oggi, il potere coercitivo del Il Concilio non ha rimosso la potestà coatriva della Chie

Le recenti interpretazioni dei criteri della carità pastorale, in ambito penale, hanno tuttavia sortito un invito all'uso
parsimonioso della potestà coattiva. Nel periodo post-conciliare, più che in ogni altra epoca si è, infatti, decisamente
affermata la consapevolezza che il ricorso alla pena deve costituire un rimedio assolutamente eccezionale, con cui l'orciramento reagisce per fronteggiare trasgressioni di particolare gravità, soltanto quando ogni altro rimedio di cui
esso dispone appare inadeguato od insufficiente (ex/rema
ratio). La sanzione canonica è stata intesa come un mezzo
(pastorale) di carattere residuale da utilizzare là (e solo là)
ove tutti gli altri mezzi (pastorali) utilizzare la solo là)
lito nel guidare il fedele sul sentiero della riconciliazione².

Nel diritto penale canonico il principio di extrema ratio ha ragioni molto più intense di quelle degli ordinamenti laici.

Critica di Papa Francesco al diritto penale secolare

Papa Francesco, nei suoi interventi sul tema della pena, esprime una ancor più intensa inversione di tendenza, che assume ormai taluni profili di organizzazione sistematica, anche completando specifiche prese di posizione dei papi predecessorii. Nella Lettera del 30 maggio 2014 ai parteci-

con funzione riparatrice (car. 1312). Sono previste, poi, altre particulari punizioni a scopo di rieducazione e riabilitazione del reo (car. 1339 e can. 1340). In base alle modalità con cui le pene possono essere comminate, poi, il can. 1314 prevede la tradizionale classificazione delle pene in latae textestita e ferendas textestita: le prime si applicare immediatamente al reo per il solo fatto di avor commesso un delitto, le seconde, al contrario, si applicano solo dopo essere state determinate dal Giurlice o dell'Ordinario, a seconda che venga seguito un processo giudiziale o un procedimento amministrativo Le sanzioni penali sono da intendersi predisposte comunque, con lo scopo di ricondurre il corpevote al suo state originario di pattezzato pionamente titolare di dritti e doveri, non appena questi si dimostri veramente ravveduto.

monde de espazione quando il colpevole accetta poloniariamente la sua per la corregione del colpevole, una correzione che assume anche il valore e di garantire la sucarezza delle persone: essa diventa, altresi, ana stramento 403 La pena non serva unicamente allo scopo di difendere il ordine pubblico no a quest ultimo la necessaria indipendenza nell'ambito della legge. -esistere tra il potere regislativo, l'esocutivo e il giudiziatio, garantiscoil potere di infliggere le pene è correttamento afficiato alla Magistratura: pene, al disordine causate dell'azione delittuosa. Nello Stato di diritto di una civile convivenza, nonché di rimediare, tramice il sisteme delle comportamenti lesivi dei dicitti dell'uomo o delle regole fondamentali te alla gravità des dell'iri. Lo Stato ha il cuolice compito di reprimere i torità pubblica ba il diritto e il dovere di comminare pene proporzione «Inflickation in Pene — 402 Per intelare il bene comune, la legittoni an pendio della dottrina scorale della chiesa, itt cd., 2004, www.vatican.m/): L. Eusan, Caurela in poena, cir. Si vecis quanto è ll'ustrato nel Com-Le Costituzioni degli Stati moderni, definendo i rapporti che devono

guttro come sfida giundios e teologica, Bresca, 2014, A. ACERE, L. EUSEN is cura di), Colpa e pena. La teologia di fronte alla gnestrone criminale. Milato, 1998; A. Bonnouri, Pena e pena di morte, Bologina, 1985.

³ Il vigente codex, che poggia sul principio di scierta legacità del delitto e della pena (quindi, tra l'altro: non ogni peccato è delitto,, distingue le pene in medicinali o censure con funzione terapeutica, o peno ospiatorie

ricorreliatrice, capace di restaurare le relazioni di aemonica convivenza una volta, la sollectrodice cristiana in campo sociale: 'erc... carcerato e che i cuppelluni delle careen sono chamati a svolgere, non solo rotto di to delle persone condannate; da un altro lato promuovere una giustizia pena. La finalità cui tendere è duplice: da un lato favortre il reinserimen zione disponga un equo indennizzo per la vittina di un errore giodizia gimento delle loro inchieste per non violare il diritto degli incagari alla colpito quanto nel suo carnefice". – Gli strumenti giuricite internazionali care e în cui la dignită dell'uomo viene avvijira tanto în colui che viene Cristo respinge ogni ricorso a simili mezzi, che nulla potrebbe giustifile pretina della tortura, anche nel caso dei reati più gravi: Il discepolo di comminure una pena se prima non si è prevate il delitto. - Nell'espieta sempre avere presente il principio giuridico generale per cui non si può di assicurare i dicirti del colperolo como quelli dell'imporente. Si deve nel piene rispetto della dignità e dei destiti della persona sociona si tratta tere personale, deve tendere alla rigorosa sicerca della ventà e su condotta positi all'accertimiento della responsabilità penale, che è sempre di carab stete venud a trovarmi (Mr 25,35-36). - 404 L'attroilà degli affan fre diventano additittura teatro di nuovi crimini. L'ambiente degli istituti di non favoriscono sempre il rispotto della loto dignifiti spesso le prigioni some dedensate. Purtroppo, le condizioni in cui esse scontana la loto pena profito specificamente religioso, na anobe in difesa della dignità delle perspezzate dall'etto criminoso. – A questo riguardo, è importante l'attività g.i tolgono demitivamente la possibilità di redimersi. Sepaure l'insegnain modi che, mentre rendono inoffensivo colui che l'ha comnesse, nor cut dispone una moderna società di reprimere efficacemente il crimine mento di "legittima difesa" sociale, in considerazione delle possibilità di avversione dell'ophnose pubblica alla pena di mone unche solo come sun mo. – 405 La Chiesa sede come un segno di speranza la sempre più diffusa cenza. Poiché anche un gradice può sbagliarsi, è opportuno che la ceisla riservatezza e per non indebodra il principio della presunzione d'innoingiustica" – I magistrati sono tenun a un coveroso niscroo nedo svol intollerabile per i cittadini e tinisce per tradust in una vera e propris rata lla piena celerità dei processi una loro occessiva junghezza diventa tariyo di pitenere notizie significative per il processo . Inoltre, ve assicu-Va altresì escluso "il ricorso ad una detenzione motivata soltanto dal tencome un principio el quale non si può corogare in alcuna circostanza relativi ai giritti dell'uomo indicano grustamente il divieto della tortura mento delle inclugini va serupolosamento osservata la regola che interdice pena odire, tuttavia, un terreno puvilograto sul quale testimoniare, ancors mento dell'identità e della responsabilità del colporole – la petra di morte mento tradizionale della Chiesanon eschida – supposto il pieno accerta-

> si risolvano quando si cattura e condanna il delinquente come sono le carceri sovrappopolate e le persone detenute non riescono neppure a far diminuire i tassi di criminalità mento delle pene spesso non risolvono i problemi sociali, e contribuirebbe solo ad accrescere la violenza, pur se istitucon il castigo, confondere la giustizia con la vendetta, il che me. Ma sarebbe un errore identificare la riparazione solo sufficiente attenzione alla situazione in cui restano le vittitirando dritto dinanzi ai danni provocati o senza prestare che «Nelle nostre società tendiamo a pensare che i delitti panti al XX Congresso internazionale ADP⁷, il Papa osserva però cambiare interiormente né ristabilirsi dalle ferite del senza condanna. In quante occasioni si è visto il reo espiare zionalizzata. L'esperienza ci dice che l'aumento e l'inasprila sua pena oggettivamente, scontando la condanna sonza E inoltre si possono generare gravi problemi per la società

Nel Discorso a una delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale (23.10.2014)°, Francesco indica che la cautela nell'applicazione della pena dev'essere il principio reggente i sistemi penali, e che la piena vigenza e operatività del principio pro homine deve garantire che gli

^{&#}x27;quando questa fosse l'unica via praticabile per difendere efficacemente dall'aggressore ingiusto la vita di osser umani, i metodi non cruenti di repressione e di punzione sono prefezibili in quanto 'meglio rispondenti alle condizioni concrete del bene comune e più comorni alla dignità della persona umana.' Il crescente mumoro di Parsi che adeituno provvodimenti per abolire la pena di morro o por sosponderne l'applicazione è anche una prova del fatto che i casi in cui è asso uramente necessario sopprimere il rec'sono ormai molto rari, so non addirittura pradicamente mestatenti. La crescente avversione della sua abolizione, ovvero della sospensione della sua applicazione, costituiscono visibili manifestazioni di una maggiore sensibilità morale».

[&]quot;Rie, it, die procepen, 2014, 1019 con commento di L. Etstiit Un'assimmetria necessaria tra delitito e pena.

⁴ www.yatican.va (e in Kio. at. dix. proc. pen., 2015, 459).

a subordinare il rispetto della dignità della persona umana a e integrità della persona umana, condotte che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità orientamento per il perseguimento e la repressione di quelle e agli eccessi degli agenti dello Stato, ma come criterio di umana non solo deve operare come limite all'arbitrarietà una qualche sorta di utilità sociale. Il rispetto della dignità qualsiasi altra finalità, anche quando si riesca a raggiungere Stati non vengano abilitati, giuridicamente o in via di fatto

ciologica, che riguardano l'incitazione alla vendetta e il poputismo penale. Francesco muovo da importanti premesse di natura so

Contro la vendessa, il populismo penale, il diritto penale "del

settori della politica come da parte di alcuni mezzi di covia, constata che viviamo in tempi nei quali, tanto da alcuni comunità organizzate, ha bisogno di regole di convivenza la solvere conflitti non offre garanzie sufficienti ad evitare che pubblica e privata, non solo contro quanti sono responsabimunicazione, si incita talvolta alla violenza e alla vendetta cui libera violazione richiede una risposta adeguata. Tuttaalcuni individui vengano incolpati per i problemi di tutti za di strumenti legali e politici necessari ad affrontare e riricade il sospetto, fondato o meno, di aver infranto la legge li di aver commesso delitti, ma anche contro coloro sui qual Egli riconosce che la vita in comune, strutturata intorno a Riguardo all'incitazione alla vendetta, nota che l'esisten-

ti problemi sociali, come se per le più diverse malattie ci di fiducia in qualche funzione sociale tradizionalmente atvenisse raccomandata la medesima medicina. Non si tratta verso la pena pubblica si possano risolvere i più disparanegli ultimi decenni si è diffusa la convinzione che attra Riguardo al populismo penale, Francesco rileva che

> sul sospetto, non si possono in nome di presunzioni creare smo analoghi ai nostri ammoniva affinché il diritto penale mi anni ottanta del secolo scorso, che in tempi di terrorigiuspenalista cattolico di fama mondiale vissuto fino ai prinalistica. Ricordano tra l'altro quelle di Giuseppe Bettiol, preventiva deve essere quindi legata ad una efficiente realtà è criminogeno se la sua opera è male ordinata); tutta l'opera fonda política criminale e di polizia sociale (lo Stato stesso compito specifico del diritto penale ma di una seria e prota preventiva alla delinquenza, anche alla più grave, non è misure ante delictum, non si può operare con il criterio del limiti: non si possono creare fattispecie delittuose centrate non si impegnasse in salti di qualità dimenticando i propri politica sociale, economica e di inclusione sociale. Queste che richiederebbero l'implementazione di un altro tipo di che mediante tale pena si possano ottenere quei benefici tribuita alla pena pubblica, quanto piuttosto della credenza deve continuare ad essere la massima espressione¹⁷, in di strumenti propri del diritto penale che dello Stato di diritto to sulla personalità dell'uomo, lasciando la repressione agli che non irrida al diritto ma sia frutto di un diritto orientapedagogica, assistenziale, di polizia agile, pronta ed aperta lavori e intaccando i principi dello Stato di ciritto": la lotparole sono certamente condivise da tutta la scienza giuspomensioni contenutissime e garantiste. Tipo preventivo d'autore sovvertendo un secolo di pazienti

espiatori che paghino con la loro libertà e con la loro vita ratamente dei nemici: figure stereotipate, che concentrano ve, ma oltre a ciò talvolta c'è la tendenza a costruire delibeper tutti i mali sociali, come era tipico nelle società primiti-Papa Francesco rileva che non si cercano soltanto capit

of (1966-1980), Padova, 1980, 245. Cft. A. A. CAIXI, Tipa crinavologico e G. Bettiot, Verso un asopo romanticismo gardian, ore in Scritti giariali tipo normativa d'autore, Padova, 1967.

in sé stesse tutte le caratteristiche che la società percepisce o interpreta come minacciose – i meccanismi di formazione di queste immagini sono i medesimi che, a suo tempo, permisero l'espansione delle idee razziste. È il famoso e tanto criticato "diritto penale del nemico".

Riformare in sonso umano le pene e prevenire il crimine con adeguate politiche economico-sociali

to, quindi il diritto è morto in quanto ineffettivo, tanto più to del diritto di riaffermarsi quando in realtà domina il torla pena, pur intesa come extrema ratio, rappresenta il conasolo) italiano¹², condizioni che Francesco deplora. Davvero degradanti che attualmente caratterizzano il carecre (non danna, o l'ergastolo, che Francesco vede come una «pena di quello, al quale si dà il nome antico e doloroso di pena»¹⁴ ma penale", quella "stinge" il cui profilo «più ermetico è nazione15. Carnelutti stesso aveva colto il fascino dell3cenigrazionalistica riflusce in ultima nel "mistero" dell'incrimila ratio stessa che tende a shuggire. La pena in prospettiva però quando diritto e torto siano indistinguibili. In realtà è morte nascosta», ma ogni pena detentiva nelle condizioni non solo la pena di morte, che Francesco recisamente conle odierno, specie quando la pena assuma veste cli "delitto" Pare quinci che Francesco poco confidi nel diritto pena-

lia carceri, aveva avvertito che anche dove gli uomini sono ve, secondo una giustizia umanizzatrice e genumamente nanche sulla necessità di ripensamento delle modalità punitisolo nel bene, purtroppo, ma anche nel male. Conseguenza pur necessaria giustizia umana, bisogna che soffi lo Spirito chiusi con i catenacci delle carceri, secondo la logica ci una re le persone nella società. Già Giovanni Paolo II, nell'omeconciliatrice che si rivolga a ristabilire i rapporti e reintegradi aprirsi al perdono per ritessere legami interrotti, per sudi ciò secondo Giovanni Paolo II è che il perdono si renle intreccia una rete di rapporti in cui esprime se stessa; non sona ha un'essenziale dimensione sociale, in virtù della quasoggetto nel suo rapporto con gli altri suoi simili, ma la perumano, il perdono è innanzitutto un'iniziativa del singolo non c'è giustizia senza perdono" is, notava che, in quanto atto so Giovanni Paolo, nel messaggio per la celebrazione delper reinscrirsi a pieno titolo nella società»15. Inoltre, lo steschi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita. il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano vendetta istituzionale: «La pena, la prigione hanno senso se può contigurarsi come una ritorsione sociale o una sorta di ridursi ad una semplice dinamica retributiva, tanto meno di Cristo Redentore del mondo, poiché la pena non può Congresso intenazionale AIDP, papa Francesco si sofferma tentazione di escludere gli altri non concedendo loro possiperare situazioni di sterile condanna mutua, per vincere la gli Stati, la stessa Comunità internazionale, hanno bisogno de necessario anche a livello sociale: «Le famiglie, i gruppi, la XXXV Giornata per la pace "Non c'è pace senza giustizia bilità di appello. La capacità di perdono sta alla base di ogni Nella Lettera del 30 maggio 2014 ai partecipanti al XIX

V per turti M. Donini, M. Para, Diritto possile del nemico. Un dibattito internazionale, Milano, 2007.
 E. Corligone, A. Pucco-to (a cura di), Il delitto della pena, Koma, 2012.
 Por turti, M. Delinas-Marty, Dal malio penale ai diritti dell'uono (Le

Der turti, M. Dermas-Marry, Dal malire ponale ai dorthi dell'uomo (Le flou du aroit, Du code pénal aux aroits de l'homme, 1986), a cura di F. Palazzo, tr in di A. Bernardi, Milano, 1992, 27

¹¹ J. CARNELUTTI, La iotta del diretto ametro il mule, in 1 eno il., 1XXI 13544-1946), IV, col. 1. V. ancho M. BOUCHARD, La riparazione come resporta all'ingiarrizia, in G. Pundaca, C. Visconti, Punire Mediare Riconediare, cit., 94

Giovanni Paolo II, Giubileo nelle carceri, Omelia, demenica 9 luglio 2000 (www.variean.va);

¹⁵ I gennaio 2002 (www.vatican.va)

progetto di una società futura più giusta e solidale». Nel suo Discorso ai partecipanti al Congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giovanni Paolo II sottolinea conclusivamente che «in gioco è sempre il rapporto fra verità e umanità. La verità che il giudice è chiamato ad appurare ha a che fare non con puri accadimenti e fredde norme, ma con l'uomo concreto, segnato forse da incocrenze e debolezze, ma dotato sempre della dignità insopprimibile derivante dall'essere immagine di Dio. Anche la sanzione penale nella sua natura e nella sua applicazione deve essere tale da garantire la tanto giustamente invocata sicurezza sociale, senza peraltro colpire la dignità dell'uomo, amato da Dio e chiamato a redimersi se colpevole. La pena non deve spezzare la speranza della redenzione»¹⁷.

Si tratterebbe anzitutto, come indica Luciano Eusebi¹⁸, di reimpostare in radice il modo di intendere la risposta al reato: da corrispettivo che dovrebbe produtre effetti a posteriori in termini di coazione esterna, cioc in termini di deterrenza e neutralizzazione, a strumento che, tramite contenuti orientari in senso opposto a quelli negativi del reato, gestisca attualmente la frattura che il reato stesso esprime, tra il suo autore, la vittima e la società. Un tentativo cioè di riguadagnare nel reo una scelta libera sia di responsabilizzazione rispetto all'illecito commesso sia di cesura rispetto all'attività criminosa. Il che potrebbe produtre effetti positivi anche di prevenzione generale rafforzando sul piano sociale l'autorevolezza della legge, nonche un effetto di destabilizzazione delle opzioni illegali che caratterizzino il

nuove, da tempo individuate dalle commissioni di riforma, natario (recomprendendo, per esempio, impegni riparalivi, prescrittivi, «così da configurarsi umanamente significative di natura pecuniaria o interdittiva o che assumano contenuti contesto sociale di provenienza del reo. Occorrono sanzioni o all'esito di peculiari procedure giudiziali, che prendono conciliazione extragiudiziale prevenendo l'inasprimento namenti giuridici si moltiplicano gli istituti che tendono alla responsabile e chi ne sia stato vittima, ma fuori dal processo un corresto arche procedurale entro il quale sta possibile autorità di controllo. Occorre la mediazione penale, cioè la disponibilità a rispettare certi adempimenti richiesti da no di prevenire la condanna, come la c.d. messa alla prova di pubblica utilità)»3. Occorrono procedure che consentativi, oppure, sussistendo il consenso dell'interessato, lavori percorsi di formazione o, se del caso, terapeutico-riabilitagiuspenalistico2", ove si tenta anche in questo modo di valoanche l'aspetto di mediazioni. Ciò vale anche per il settore della lite in sede giudiziaria, o alla conciliazione in giudizio zione, e quindi anche l'estinzione del reato. Nei vari ordipenale, un contesto che favorisca riparazione e riconciliadiscutere riservatamente del reato, tra chi ne sia ritenuto l'accoglimento da parte del giudice di proposte riparative. tino a costituire un opportunità – anche per il loro destitempo con la mediazione nel processo penale minorile, e di rizzare l'importanza della vittima". In Italia si è iniziato da

¹⁷³¹ marzo 2000 (www.vadican.va).

¹⁸ L. Eletti, Un'aximmetria necessaria na dellito e pena, cit.; ID., Giastizia umana e misemprida: sm incontro possibile?, in Orientamenti pastorali, 2016. V. anche L. Euses. (a cura di), Una guestizia alperia. Il modello ri-paratino e la questicia penale, Milano, 2015. G. Maxinozzi, G. Lodiotavi (a cura di), Giastizia riparatina. Ribostraire legami, ricostraire persone. Bologna, 2015.

¹⁹ L. Eusubi, Giashtaa amana, cit,

²⁰ F. Palazzzo, R. Baktout, La mediazione penale nel diritto penale italiano e internazionale, Firenze, 2011; G. Mannozzi, Mediazione e Darato penale, Milano, 2004; G. Pharia (a cura di), Pracsi e Leuria aella mediazione, Padova, 2000; F. Scaparao (a cura di), Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risolazione alternativa delle controversie, Milano, 2001. Utile G. Cumpura, Procedure giudatare e riconciliazione sociale nell'Atene di Solore, in Dièse, 14-2011, 1-18.

²¹ M. VENTURCL, La villima nel sistema penale. Dall'oblic al protagono smo?, Napoli, 2015.

recente si è aperto il campo anche agli adulti (legge 28 aprile 2014, n. 67). Ma sarebbe opportuno investire più adeguate risorse ed ampliare l'applicabilità dell'istituto.

Tutto ciò peraltro presuppone un minimo di condivisione sociale di valori, un linguaggio comune²², una memoria comune fondamentale, che tuttavia sempre meno si riscontra.

Sul piano internazionale si sono afformati modelli di "giustizia di transizione" si, in cui tra l'altro a volte si fondono, nella ricerca di una restorative justice, i diversi meccanismi della mediazione da un lato e della giustizia tradizionale di stampo contenzioso dall'altro lato", e il diritto tende regolare anzitutto il suo stosso "far-si" muovendo da concezioni più procedurali che sostanziali, alla ricerca della sua stessa verità, tra verità individuali e verità collettiva tutta da scoprire", e peculiarmente avvia processi di autocritica, tentando di rimettere in moto la comunicazione interrotta, tentando di costituire un dispositivo per la rivitalizzazione dei mondi vitali selerotizzati a volte dalla stessa pervadenza del diritto e dell'azione del giudice.

Si tratta in complesso di modelli affermatisi soprattutto di recente, con la consapevolezza che il tema non si presta a conclusioni nette, al fondo rimanendo un conflitto tra diritti fondamentali per il quale non sono ammesse soluzioni adagiate sul binario vero/falso, poiche la vera natura del problema è politica con l'inevitabile conseguenza della

ricerca di compromessi accettabili²⁷. La giustizia transizionale però difficilmente riesce a sottrarsi, almeno quando si tratta di grandi conflitti, all'alternativa tra il chiudere i conti con il passato senza averli farti e il fare i conti con il passato senza mai chiuderli²⁸.

Il perdono e la "missione" dei giuspenalisti

Il diritto penale non è uno strumento risolutivo di problemi sociali ne individuali, esso stosso costituendo l'irresolubile problema della pena, sicché non è agevole implementarvi timedi. Bene Francesco, nello stesso Discorso, laddove si occupa dei «sistemi penali fuori controllo» in relazione alla «missione dei giuristi», nota che il sistema penale va oltre la sua funzione propriamente sanzionatoria e si pone sul terreno delle libertà e dei diritti delle persone, soprattutto di quelle più vulnerabili, in nome di una finalità preventiva la cui efficacia, fino ad ora, non si è potuto verificare, neppure per le pene più gravi, come la pena di morte. Qui inizia il mistero nella giustificazione della pena, e comunque la crisi dello scopo di utilità sociale posto a giustificazione della pena.

Francesco coglie il rischio di non conservare neppure la proporzionalità delle pene, che storicamente riflette la scala di valori tutelati dallo Stato. Si è affievolita la concezione del diritto penale come *ultima ratio*, come ultimo ricorso alla sanzione, limitato ai fatti più gravi contro gli interessi individuali e collettivi più degni di protezione. Si è anche affievolito il dibattito sulla sostituzione del carcere con altre

28 P. P. PORTINARO, op. cst.

e Reconstituzione, Torino, 2000.

tra deretto e grustigia. Das Tribunali Internazionali alle Commissioni Verità

ILLUMINALI, L. STORTONI, M. VIRGILIO (a cure di), Crimini internazionali

²⁶ G. FORNASAM, Giustizia di hunxiquane e divitto pensile, Torino, 2013; G.

²² G. Flandaca, C. Viscon it to care di), Puorire mediare reconditare, ci., 5.
²³ J. Elister, Chaing the Sooks, Transitional function in Historical Perspective, Cambridge, 2004. P. P. Portinazo, Leondi est pariato. Vendetta, amni-

stia, giustizia, Milano, 2011. ²⁴ Cfr. G. Di Chiana, in G. Fiandaca, C. Visconii (a cuca di), *Panine*

meaune nanaluare, cit., 120:
²⁵ Cfr. A. CERETTI, II pardono, riparazione e riconciliazione, in Ars interpretandi, 9, 2004.

²⁵ G. MAGLIONE, Oltre il deletto, oltre il sastigo. Teoria, prassi e critica della giastigia reparativa (2008), in www.altrodiritto.unili.il.

[#]

. 19

sanzioni penali alternative. In questo contesto, la missione dei giuristi non può essere altra, secondo Francesco, che quella di limitare e di contenere tali tendenze. È un compito difficile, in tempi nei quali molti giudici e operatori del sistema penale devono svolgere la loro mansione sotto la pressione dei mezzi di comunicazione di massa, di alcuni politici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che scrupolitici senza scrupoli e delle pulsioni di vendetta che scrupogiano nella sociotà. Coloro che hanno una così grande responsabilità sono chiamati a compiere il loro dovere, cha momento che il non farlo pone in pericolo vite umane, che hanno bisogno di essere curate con maggior impegno di quanto a volte non si faccia nell'espletamento delle proprie funzioni.

a subordinare il rispetto della dignità della persona umana a operatività del principio pro bomine deve garantire che gli il principio che regge i sistemi penali, e la piena vigenza e ne e la tratta di esseri umani. Secondo il Papa, come si è più gravi, tra i quali il Papa indica per esempio la corruziomazione del diritto penale che non sappia prevenire i delitti solo i pesci piccoli, mentre lascia i grancii liberi nel mareche la sanzione penale è selettiva come una rete che cattura na – primato del principio pro bomine –, Francesco nota e agli eccessi degli agenti dello Stato, ma come criterio di qualsiasi altra finalità, anche quando si riesca a raggiungero già detto, la cautela nell'applicazione della pena dev'essere sigenza etica nella siessa prospettiva promana dal troppe e integrità della persona umana. Occorre notare che un'e condotte che rappresentano i più gravi attacchi alla dignità orientamento per il perseguimento e la repressione di quelle umana non solo deve operare come limite all'arbitrarietà una qualche sorta di utilità sociale. Il rispetto della dignità Stati non vengano abilitati, giunidicamente o in via di fatto, Nelle parole di Francesco pare di avvertire una delegitticuropeo, di umanità della pena (art. 27 Cost.; art. 3 CEDU) trascurato principio giundico, non solo nazionale ma anche Circa il primato cella vita e la dignità della persona uma-

laddove si gioca la concezione non solo penalistica della dignità umana²⁹. Questo principio inoltre fonda un sindacato
critico permanente sulla pena³⁰. L'assetto della pena e di tutti quegli istituti, anche processuali, destinati a sorreggerla,
compresi gli strumenti di acquisizione della prova, che si
tende vieppiù ad intensificare in direzione restrittiva dei
diritti fondamentali, deve essere tra l'altro valutato sotto il
profilo della corrispondenza al senso di umanità, alla dignità individuale e collettiva; risulta, invece, che tale assetto sicuramente opera nel senso dell'accrescimento troppo spesso ingiustificato del potere di coloro che gestiscono la pena
stessa con il reato, le correlate indagini ed il processo, senza
vero successo in termini di calo della criminalità, sieché la
restrizione generalizzata di diritti fondamentali non trova
corrispettivo nemmeno nell'utilità sociale.

Conclusivamente, possiamo notare che chiave di volta della misericordia è il perdono. Sappiamo che non è facile dare né ottenere il perdono. Cristo sottolinea con tanta insistenza la necessità di perdonare gli altri che a Pietro, il quale gli aveva chiesto quante volte avrebbe dovuto perdonare il prossimo, indicò la cifra simbolica di «settanta volte sette», volendo dire con questo che avrebbe dovuto saper perdonare a ciascuno ed ogni volta. Come spiega Giovanni Paolo il nell'Enciclica "Sulla misericordia divira" (Dives in Misericordia)²¹, è ovvio che una così generosa esigenza di

²⁶ In generale, sulla dignità nel quadro costituzionale, v. M. Dr. Clovavo, Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituziona-tiono europeo, nella Continzione Italiana e nelle giurispradenze europeo, Firenze, 2010; W. Bersowsky, Winde dei Menaden, in A. VV., Chania dei Grandrechte der Europäischen Union, a cura d. J. Meyer, Badon-Badon, 2011, 85 ss.; G. Reen, La dignità, in Trattato di biodirito, diretto da S. Rodocà e P. Zarti, Ambiso e fonti del biodirito, a cura di S. Rodotà e M. Taliacchini, Milano, 2010, 259 ss.

N. RIONDAYO, Influence di principi penali europea su un nuovo codice penale ituliano, in Riv. rt. der proc. pen. 2011, 1541.

^{83 30} novembre 1980 (www.rratican.va).

scopo del perdono. In nessun passo del messaggio evange La giustizia propriamente intesa costituisce per cosi dire lo perdonare non annulla le oggettive esigenze della giustizia. significano indulgenza verso il male, verso lo scandalo, versoddisfazione dell'oltraggio sono condizione del perdono. ne del male e ciello scandalo, il risarcimento del torto, la so il torto o l'oltraggio arrecato. In ogni caso, la riparaziolico il perdono, e neanche la misericordia come sua fonte e di "tregua", che è specifico della giustizia, è necessario l'asi esprime nel modo più semplice e pieno nel perdono. Esso netra sempre rel campo della misericordia. Questa però ha infatti manifesta che, oltre al processo di "compensazione" Cosi dunque, la fondamentale struttura della giustizia pe more, perché l'uomo si affermi come tale. L'adempimento la forza di conferire alla giustizia un contenuto nuovo, che affinché l'amore possa rivelare il proprio volto. delle condizioni della giustizia è indispensabile, soprattutto

Ma, a questo riguardo, in tempi di ipersecolarizzazione e parossistico individualismo, è arduo mantenersi ottimisti.

Carcere, misericordia e l'esperienza di un magistrato di sorveglianza

Giovanni Maria Pavarin

L'impatto con il carcere

Uno dei compiti principali del magistrato di sorveglianza è quello di frequentare gli istituti di pena e di effettuare colloqui con i detenuti.

Da quando ho scelto di fare il magistrato di sorveglianza ho avuto modo di entrare a diretto contatto con un mondo che, prima che lo conoscessi, mi faceva semplicemente paura.

Pino al 1997 ho esercitato le funzioni di giudice civile e di giudice penale; non conoscevo il mondo del carcere e non mi interessavo della sorte delle condanne penali che irrogavo.

Non sapevo cosa fosse la sorveglianza né quali fossero i compiti e le funzioni del magistrato di sorveglianza.

Catapultato nel mondo del carcere ho subito capito quale fosse la fortuna che mi era toccata in sorte: avevo il compito non più di giudicare le azioni compitte da chi cra accusato di aver commesso un reato, quanto piuttosto di conoscere il condannato e di accompagnario nel cammino verso un cambiamento.

La prima volta che sono entrato in carcere ero molto preoccupato: dovevo esaudire le richieste di colloquio che mi venivano fatte da persone conclannate per furti, rapine, omicidi, sequestri di persona, traffico di stupefacenti, riduzione in schiavitù ecc.

Da un lato ero curioso di verificare se sui volti di quelle persone fosse rimasta una qualche traccia dei delitti com-